

T.A.R. Veneto – II Sezione

n.r.g. 1276/04

Ric. n. 1276/04

Sent. n. 1763/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Luigi Trivellato	Presidente
Elvio Antonelli	Consigliere
Alessandra Farina	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1276/04 proposto dalla SOCIETA' H3G S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli, M.Alessandra Bazzani, Jacopo Recla e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia-Mestre – Via G. Carducci n. 45;

CONTRO

il Comune di Camposampiero in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

lo Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Camposampiero, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. prot. 827/04/U.T./FS – prot. succ. 3529/04 in

data 21 febbraio 2004 con il quale il Responsabile dello Sportello Unico – Edilizia Privata del Comune di Camposampiero ha respinto l'istanza presentata dalla H3G S.p.A. per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS in via Tentori; in quanto occorrer possa, del “parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 6 febbraio 2004”; dell'art. 31 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Camposampiero.

Visto il ricorso, notificato il 27.4.2004 e depositato presso la Segreteria il 7.5.2004, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla camera di consiglio del 26 maggio 2004, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l'avv. Sacchetto per la parte ricorrente;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che le censure espresse in ricorso appaiono dotate di fondamento con riguardo alla denunciata illegittima limitazione, contenuta nel

regolamento edilizio comunale, relativa alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile esclusivamente in alcune zone del territorio comunale (nella specie soltanto su area pubblica), in quanto – fermo restando il potere comunale di disciplinare sotto un profilo strettamente urbanistico-edilizio la localizzazione delle opere di urbanizzazione, quali sono state qualificate ex lege le opere in oggetto, come tali, peraltro, suscettibili di essere posizionate in ogni parte del territorio comunale– è pur sempre necessario assicurare “l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio” (cfr. Ord. C.d.S. , IV Sez., n.1612/04);

ribadito al riguardo quanto già affermato dalla Sezione nella sentenza n. 5221/03, citata da parte ricorrente, per cui “il generalizzato divieto di installazione della stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone” salvo le aree pubbliche “ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa ispirata al principio di precauzione alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa che non ha previsto una misura così radicale (cioè il divieto di installazione in quasi tutte le parti del territorio comunale”;

che, quindi, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico del Comune di Camposampiero nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

Condanna il Comune di Camposampiero al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 1.500,00 (millecinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2004.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione